

Edizione di mercoledì 7 febbraio 2018

ADEMPIMENTI

Compensazioni rischiose: scarto dell'F24 a sanzione automatica

di **Alessandro Bonuzzi**

DIRITTO SOCIETARIO

Legge di Bilancio 2018: le novità per le cooperative

di **Luigi Scappini**

IVA

Registro di carico e scarico: valenza formale o sostanziale?

di **Marco Peirola**

CONTENZIOSO

La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario?

di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Rottamazione Bis: la compilazione dell'istanza

di **Dottryna**

ADEMPIMENTI

Compensazioni rischiose: scarto dell'F24 a sanzione automatica

di **Alessandro Bonuzzi**

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto disposizioni sempre più stringenti in relazione all'**utilizzo dei crediti in compensazione**. Basti pensare che solo qualche mese fa la Manovra correttiva ha abbassato la soglia a 5.000 euro per l'obbligo di apposizione del **visto di conformità** e ha reso sempre necessario il ricorso ai **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per i soggetti titolari di partita Iva.

In coerenza con tale indirizzo, il [comma 990](#) dell'articolo unico della L. 205/2017 ha inserito il nuovo [comma 49-ter](#) all'**articolo 37 D.L. 223/2006** recante la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di **sospendere**, fino a **30 giorni**, l'**esecuzione delle deleghe di pagamento** contenenti **compensazioni** che presentano **profili di rischio**, al fine del **controllo** dell'utilizzo del credito.

Per espressa disposizione normativa, se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, la delega si considera eseguita e le **compensazioni** e i **versamenti** in essa contenuti sono considerati effettuati alla **data in cui è avvenuto l'ordine di pagamento**.

Diversamente, se dal controllo risulta che il credito **non può essere utilizzato**, la delega di pagamento non è eseguita e i **versamenti** e le **compensazioni** si considerano non effettuati.

In altri termini, in quest'ultimo caso, il pagamento non è andato a buon fine, con la conseguenza che, se il periodo di sospensione **scavalla** la scadenza per il versamento, come è fisiologico che sia, scatta automaticamente la **sanzione**.

La **ripetizione** del pagamento, poiché oltre termine, **non evita** la penalità; tuttavia, se accompagnata dal **ravvedimento** sana la violazione e chiude la partita con il Fisco.

In tal senso si è espressa l'**Agenzia delle Entrate** nel corso di Telefisco: insomma, ciò che balza all'occhio è il fatto che non è concesso **alcun giorno** al contribuente per rifare il pagamento ed evitare la violazione.

Peraltro, atteso che la norma fa riferimento alle compensazioni e ai versamenti, c'è il rischio che lo scarto riguardi l'**intero F24**. Ciò significherebbe che si avrebbe un omesso versamento sia per la parte di debito **compensata** sia per parte di debito eventualmente **pagata con denaro**. Se così fosse converrebbe **spezzare** il pagamento in 2 deleghe.

A questo punto occorre interrogarsi sulla **sanzione applicabile**. Al riguardo la norma di riferimento non può che essere l'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), che, in relazione all'**indebito**

utilizzo di crediti, prevede l'applicazione della sanzione nella misura:

- del 30% in caso di **credito esistente**;
- dal 100% al 200% in caso di **credito inesistente**.

Un altro tema centrale è quello di individuare quali possano essere le **compensazioni rischiose** che attivano la verifica da parte dell'Agenzia.

Dalla relazione accompagnatoria al DDL di Bilancio si desume che potrebbero essere oggetto di **monitoraggio** le seguenti situazioni:

- l'utilizzo del credito per compensare **debiti iscritti a ruolo**;
- l'utilizzo in compensazione del credito da parte di un **soggetto differente** rispetto al soggetto titolare della posizione creditoria;
- l'utilizzo in compensazione di un credito generato molti anni addietro.

Questo aspetto, insieme a tutte le altre peculiarità della novella normativa, dovranno essere regolate da un apposito **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate di **prossima emanazione**.



DIRITTO SOCIETARIO

Legge di Bilancio 2018: le novità per le cooperative

di **Luigi Scappini**

Con la **Legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017)**, il Legislatore è intervenuto in maniera consistente sulla **disciplina** relativa alla **cooperative**, forma societaria ampiamente diffusa nel **settore agricolo**, anzi, a bene vedere, probabilmente una delle forme di esercizio collettivo maggiormente radicate sul territorio.

Gli interventi hanno riguardato sia gli **aspetti** legati alla **governance**, sia quelli relativi al **prestito sociale**, con lo specifico obiettivo, in quest'ultimo caso, di cercare di limitare l'impatto di eventuali crisi di impresa con conseguente **fallimento** e perdita del denaro investito.

Il Legislatore, di fatto, rende **difficile** il **finanziamento** da parte dei **soci**, che **già prima** incontrava alcune **limitazioni** quantitative quali, ad esempio, la previsione di un importo massimo di somme finanziabili da parte del socio persona fisica individuato in **100.000 euro** ([articolo 2525, comma 2, cod. civ.](#)).

Le **novità** introdotte **comportano** altresì l'**aggiornamento** dei **chiarimenti** a suo tempo forniti dalla **Banca d'Italia** con la **Delibera 8 novembre 2016 n.584** con cui:

1. era stato chiarito che il requisito dell'iscrizione nel **libro soci** da almeno tre mesi non era necessario per la sottoscrizione del prestito;
2. erano state precisate le modalità di calcolo del **limite patrimoniale**;
3. erano state evidenziate le modalità per escludere che il prestito sociale assumesse le caratteristiche di **raccolta del risparmio "a vista"** e
4. erano state precisate le informazioni da riportare nella **Nota Integrativa** delle cooperative emittenti.

Proprio in merito ai limiti quantitativi alla raccolta dei **prestiti sociali**, a partire dallo scorso **1° gennaio 2018**, è stata resa **"universale"** la **regola** prima riservata alle sole **cooperative** con oltre **50 soci**.

Premesso che è rimandata ad una **delibera** del **CICR**, da emanarsi entro **6 mesi**, l'individuazione di condizioni e **forme** di **garanzia** relative al prestito sociale, qui si evidenzia come l'ammontare complessivo del **prestito sociale non** potrà comunque **eccedere**, a regime, il limite de **triplo del patrimonio** quale risultante dall'**ultimo bilancio** di esercizio **approvato**.

A tal fine, viene comunque concesso un **periodo di 3 anni** entro il quale le cooperative che non rispettano tale limite dovranno **adeguarsi**.

Durante tale **periodo transitorio**, il rispetto del **limite del triplo** costituisce condizione per la raccolta di **prestito ulteriore** rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della **legge di Bilancio 2018**.

Con l'[articolo 1, comma 238, L. 205/2017](#) viene stabilito che, nel caso di **ricorso** al prestito sociale, lo stesso può essere utilizzato **esclusivamente** in **operazioni** che siano **strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale**.

La norma non brilla per chiarezza; infatti, non si comprende appieno il significato da attribuire al concetto di "*perseguimento dell'oggetto o scopo sociale*", sebbene l'avverbio "*strettamente*" limiti l'utilizzo al finanziamento dell'**attività tipica** della cooperativa.

Ulteriore novità introdotta dalla **legge di Bilancio 2018** è l'**introduzione** dell'**inapplicabilità**, al prestito sociale delle società cooperative, dell'[articolo 2467 cod. civ.](#).

In questo modo viene risolta la diatriba sorta in **dottrina** in merito all'applicabilità o meno del richiamato [articolo 2467 cod. civ.](#), e, quindi, delle regole in materia di **postergazione** dei crediti dei soci: ne deriva che i prestiti sociali diventano **rimborsabili** sempre in **via chirografaria**, ma unitamente agli altri creditori del **medesimo ceto creditorio**.

Da ultimo la **legge di Bilancio 2018** interviene sull'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 220/2002](#), estendendo l'oggetto della **revisione** obbligatoria delle **società cooperative**.

Sempre in tema di controllo, il **MiSE** ha inoltre emanato una nota con cui invita i propri ispettori a sollecitare le cooperative ad adeguarsi alle **nuove regole** di cui all'[articolo 2542 cod. civ.](#) con il quale viene **inibita**, a prescindere dalla forma giuridica assunta (Spa o Srl), la **possibilità** di prevedere un **unico amministratore** con **durata illimitata**.

D'ora in avanti l'organo amministrativo dovrà quindi prevedere almeno **3 persone** e una **durata non superiore a un triennio**.

Purtroppo la decorrenza delle novità (**01.01.2018**) non si coordina con quanto previsto dall'[articolo 2631, cod. civ.](#), ove si stabilisce che gli amministratori debbano convocare l'assemblea nel termine di **30 giorni dalla conoscenza del fatto** che comporta la convocazione (e, quindi, dall'entrata in vigore delle novità normative).

Il **Notariato**, con lo **Studio n. 9/2018/I** ha avuto modo di affermare che, sebbene le modifiche apportate al codice civile esplicino i propri effetti con decorrenza **1° gennaio 2018**, ciò **non** comporta l'**automatica decadenza** dall'amministratore unico o dell'organo composto da meno di 3 soggetti; tuttavia gli stessi devono procedere all'**immediata convocazione dell'assemblea** per **recepire le modifiche** richieste dalle novità.

A tal fine, sempre lo **Studio del Notariato**, individua quale **termine ultimo** per l'**adeguamento**, l'assemblea per l'**approvazione del bilancio 2017**.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Registro di carico e scarico: valenza formale o sostanziale?

di **Marco Peirola**

Le modifiche approvate dalla Commissione europea in merito agli accordi di “*call-off stock*” consentono di fare alcune considerazioni sulla **valenza dell’obbligo** di tenuta del **registro di magazzino** previsto dall’**articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993** per le movimentazione dei beni con **causale non traslativa della proprietà**.

In un precedente intervento ([Semplificazioni in vista per gli accordi di “call-off stock”](#)) è stato evidenziato che la Commissione UE ha approvato una proposta di Direttiva con l’intenzione di generalizzare la semplificazione attualmente prevista da alcuni Stati membri UE per i suddetti accordi, diretta ad **escludere l’obbligo del fornitore di identificarsi** ai fini dell’Iva nello Stato membro del cliente.

A tal fine, la qualifica dell’operazione come una cessione intraunionale nello Stato di origine, con applicazione dell’Iva nello Stato di destinazione **al momento del prelievo** dei beni dal deposito, presuppone non solo che le controparti siano “soggetti passivi certificati”, ma anche – ai sensi del nuovo **articolo 17-bis, par. 2, lett. d), Direttiva n. 2006/112/CE** – che “*il soggetto passivo certificato che spedisce o trasporta i beni ha registrato la spedizione o il trasporto nel registro di cui all’articolo 243, paragrafo 3, e ha inserito nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 l’identità del soggetto passivo certificato acquirente dei beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati*”.

Riguardo al registro di cui sopra, il nuovo par. 3 dell’[articolo 243](#) della Direttiva prevede che “*il soggetto passivo certificato che trasferisce beni nell’ambito del regime di call-off stock di cui all’articolo 17 bis tiene un registro*” con i dati relativi, da un lato, ai “**beni spediti o trasportati verso un altro Stato membro e l’indirizzo del luogo in cui sono immagazzinati in tale Stato membro**” e, dall’altro, ai “**beni ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro**” del cliente. La norma aggiunge che anche “*il soggetto passivo certificato destinatario di una cessione di beni nell’ambito del regime di call-off stock di cui all’articolo 17 bis tiene un registro di tali beni*”.

Dal lato del fornitore, quindi, la **natura intraunionale del trasferimento**, con effetti ai fini Iva **sospesi** sino al momento del prelievo dei beni da parte del cliente, opera a condizione, tra l’altro, che il fornitore abbia istituito il **registro di magazzino** ed è lecito ritenere che tale adempimento, in linea con lo spirito della rinnovata disciplina, assuma **rilevanza sostanziale**, anziché soltanto formale.

Per le restanti fattispecie contemplate dall’[articolo 243 Direttiva n. 2006/112/CE](#), invece, la

norma non è stata modificata ed essa prevede, al par. 1, che *“ogni soggetto passivo tiene un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini delle operazioni consistenti in **perizie o lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea**, di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h)”*.

Per tali operazioni, però, l’articolo 17 della Direttiva **non richiede**, come condizione della sospensione, che le controparti debbano tenere il predetto registro di carico e scarico, sicché – nella prospettiva nazionale – risulta legittimo dubitare che l’effetto sospensivo previsto dall’[articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993](#) sia davvero subordinato alla tenuta del registro in esame.

Tale disposizione così recita: *“Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono **in un momento successivo alla consegna**, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di **contratti estimatori e simili**, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano **a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’articolo 50, comma 5**”*.

A sua volta, quest’ultima disposizione stabilisce che *“i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”*.

Alla luce della modifica proposta dalla Direttiva si desume, pertanto, che per il *“call-off stock”*, considerato simile al contratto estimatorio, la condizione prevista dall’[articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993](#) **non riveste attualmente rilevanza sostanziale**, ma la stessa conclusione vale, in via generale, per le **ulteriori ipotesi** di trasferimento intraunionale di beni a titolo non traslativo della proprietà, diverse ovviamente da quelle che la normativa – sia interna che “euro-unionale” – considera assimilate alle operazioni detassate all’origine in quanto imponibili a destinazione.

Le considerazioni che precedono sono avvalorate dalle indicazioni offerte dalla **giurisprudenza**, sia di merito che di legittimità.

È stato osservato che la finalità sottesa all’istituzione del **registro di magazzino** non è, in via principale, quella di individuare uno strumento idoneo a vincere le presunzioni di cessione e di acquisto, quanto, piuttosto, quella di fornire un **valido supporto per controllare i movimenti di**

beni nell'ambito del territorio dell'Unione, soprattutto a seguito della caduta delle barriere doganali (C.T.P. di Cuneo, 8 novembre 2012, n. 145/2/12).

Di conseguenza, il regime sospensivo connesso alla movimentazione intraunionale non viene meno se il contribuente è in grado di dimostrare il **titolo non traslativo della proprietà**, per esempio esibendo l'ordine di lavorazione e la fattura emessa nei confronti del committente comunitario recante lo stesso numero d'ordine.

Secondo questa impostazione, la violazione dell'obbligo di **tenuta del registro** comporta la sola irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'[articolo 9, commi 1 e 3, D.Lgs. 471/1997](#) (da euro 1.000 a euro 8.000, ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute), ma non anche la riqualificazione dell'operazione come **trasferimento a "se stessi"**.

Questa conclusione è stata confermata, più recentemente, dalla **Corte di Cassazione**.

Con la [sentenza n. 26003 del 10.12.2014](#), è stato innanzi tutto osservato che l'[articolo 50 D.L. 331/1993](#) prevede gli **obblighi formali** connessi agli scambi intracomunitari ed opera su un piano diverso da quello dell'identificazione dei presupposti di fatto della fattispecie di non imponibilità, limitandosi a prevedere gli **adempimenti formali** volti ad agevolare il successivo controllo da parte degli Uffici finanziari e ad evitare atti elusivi o di natura fraudolenta ([Cassazione n. 20575 del 07.10.2011](#)).

Come affermato dagli stessi giudici di legittimità a proposito dell'omessa indicazione in fattura del **codice identificativo** del cessionario intracomunitario, un conto è **l'irregolarità formale** della fattura emessa, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano sanzionatorio, altro è invece pretendere che le operazioni per loro natura non imponibili diventino **imponibili** in dipendenza di una mera **irregolarità formale**, senza peraltro che tale effetto sia espressamente previsto dalla **normativa** ([Cassazione, n. 12455 del 28.05.2007](#)).

Nella [sentenza n. 26003/2014](#), si afferma che le medesime considerazioni possono essere estese all'annotazione nel **registro** di cui all'[articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993](#), il quale acquista, in questa prospettiva, una **valenza esclusivamente formale**.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario?

di Angelo Ginex

Sovente gli **atti tributari** sono emanati dall'Amministrazione finanziaria sulla base del **materiale probatorio emerso nel corso di indagini penali** (ad esempio, processi verbali di ispezione e perquisizione, sequestri, verbali di dichiarazioni, brogliacci, intercettazioni e così via), a seguito dei rilievi fiscali eseguiti dalla Guardia di Finanza.

Secondo l'attuale assetto normativo, contenuto nell'[articolo 20 D.Lgs. 74/2000](#) che ha introdotto il sistema del c.d. **doppio binario**, il procedimento amministrativo di accertamento e il **processo tributario non** possono essere **sospesi** per la pendenza del **procedimento penale** avente ad oggetto i medesimi fatti, o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

Ciò significa che **nessuna prevalenza** è accordata ad un accertamento piuttosto che ad un altro e, pertanto, **i due procedimenti e processi possono instaurarsi, proseguire e concludersi autonomamente**.

Tuttavia, ciò non significa che il sistema delineato sia a compartimenti stagni, ma, al contrario, esso è caratterizzato da un apposito sistema di regole di comunicazione fissato dal legislatore e continuamente alimentato dalla giurisprudenza di legittimità.

Un importante sistema di comunicazione è previsto dagli [articoli 33, comma 3](#), e [36 D.P.R. 600/1973](#) e [63, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), i quali consentono la **trasmigrazione in sede tributaria delle informazioni acquisite nell'ambito del procedimento penale**, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'[articolo 329 c.p.p.](#), e quindi anche prima della cessazione del **segreto investigativo**, che perdura generalmente non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Le disposizioni citate non contengono alcuna preclusione di sorta, in relazione sia alla natura del reato che al genere di risultanza, sicché deve ritenersi **generalmente ammesso l'utilizzo fiscale degli elementi probatori** (anche di natura non strettamente documentale) **emersi in ogni indagine penale**, anche prima della chiusura delle indagini preliminari.

Una valutazione di sintesi della **giurisprudenza** può essere racchiusa nel principio secondo cui **"il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulla generalità degli elementi di prova acquisiti nel processo penale, purché tali elementi vengano sottoposti ad**

una propria autonoma valutazione secondo le regole tipiche della distribuzione dell'onere probatorio vevoli ai soli fini fiscali” (cfr., [Cassazione, sentenza n. 6918/2013](#)).

Per quanto concerne gli **effetti del giudicato penale sul processo tributario**, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, secondo l'assetto normativo vigente, **nel giudizio tributario nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile**, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti esaminati siano gli stessi che fondano l'accertamento, dal momento che nel **processo tributario** vigono i limiti in materia di prova previsti dall'[articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#) e trovano ingresso anche **presunzioni semplici**, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.

Tuttavia, ferma la non vincolatività del giudicato penale, **“il giudice tributario, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, è tenuto a verificare la rilevanza, rispetto alla fattispecie tributaria soggetta ad esame, di tutti gli elementi desumibili dall'inchiesta e dalla sentenza penale”** (cfr., *ex multis* Cassazione, [sentenze nn. 9442/2017, 6211/2015, 8129/2012 e 20740/2010](#)).

In definitiva, il quadro generale che emerge dalle posizioni dinanzi richiamate depone per **l'assenza di condizionamenti diretti ed immediati** del giudicato penale rispetto alle decisioni del giudice tributario, **ma, al contempo, per la sussistenza di un “potere-dovere” dello stesso giudice tributario di prendere comunque in considerazione**, in assoluta autonomia e nel rispetto delle proprie regole processuali, **gli elementi risultanti dalla sentenza penale**, nonché la valutazione che degli stessi è stata operata dal giudice penale, dando piena contezza del percorso argomentativo seguito in sede di **motivazione**.

Master di specializzazione

**NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO:
STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Rottamazione Bis: la compilazione dell'istanza

di **Dottryna**



Il D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. 172/2017, prevede una seconda versione della Definizione agevolata, la cosiddetta Rottamazione Bis, per le somme affidate all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo rappresenta una facile guida alla compilazione e alla presentazione dell'istanza per aderire all'agevolazione.

La presentazione dell'istanza entro il **15 maggio 2018** permette di beneficiare della definizione agevolata delle cartelle di Agenzia Entrate-riscossione.

In relazione a tale seconda edizione della Rottamazione si ritiene valgano, a livello generale, per quanto non derogato dall'[articolo 1 del D.L. 148/2017](#), i chiarimenti forniti dall'ex Equitalia relativamente alla c.d. "prima" rottamazione (il cui termine per la presentazione dell'istanza è scaduto il 21.4.2017).

Per aderire alla definizione agevolata è necessario compilare, entro il **15 maggio 2018**, l'apposito **modello DA 2000/17** disponibile sul sito internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Successivamente, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà, con riferimento a coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, entro il **30 giugno 2018**:

- **l'ammontare complessivo** della somma dovuta;
- **la data di versamento** in unica soluzione ovvero la scadenza delle **eventuali rate**, **inviando i relativi bollettini** di pagamento (RAV); in quest'ultimo caso sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi nella misura del 4,5% annuo ([articolo 21](#),

[comma 1 del D.P.R. 602/1973](#)).

Per questi soggetti il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il **31 luglio 2018** e l'ultima, entro il **28 febbraio 2019**.

Con riguardo, invece, a coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, la suddetta comunicazione sarà inviata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il **30 settembre 2018**. Tra questi soggetti vanno ulteriormente distinti coloro che avevano una **rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016** e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016: Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l'ammontare delle rate scadute, che dovranno obbligatoriamente essere saldate mediante versamento dell'importo residuo in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2018 per poter accedere al beneficio della rottamazione. Infatti, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l'istanza non potrà essere accolta.

In seguito a ciò, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una seconda comunicazione, entro il **30 settembre 2018**, contenente le informazioni come già sopra descritte.

In entrambi i casi descritti il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione o in un **massimo di 3 rate**. Più precisamente:

- l'80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il **31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018**;
- il restante 20%, in un'unica rata, entro il **28 febbraio 2019**.

Una volta compilato in ogni sua parte, il **modello DA 2000/17** può essere presentato (anche tramite un soggetto delegato) alternativamente:

- **"Fai D.A. te"**, il **form** sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, che permette di compilare e inviare la domanda di adesione, (allegando il documento di riconoscimento);
- **direttamente allo sportello** dell'Agente della riscossione;
- **tramite e-mail ordinaria o PEC** utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati nel modello di definizione. In tal caso, va allegata la copia del documento d'identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)